



Bisceglie, 16/06/2017

## **Acquisto auto disabili e Dichiarazione dei redditi**

L'art. 15 del T.U.I.R. prevede, tra l'altro, che sono detraibili per il totale le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli (...) anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie; per motoveicoli e autoveicoli sono previsti però specifici limiti di detrazione, ossia quest'ultima in misura pari al 19% è calcolata nel limite di spesa di 18.075,99 euro, con riferimento a un solo veicolo (auto o moto) in un periodo di quattro anni, a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

La detrazione può essere fruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione Medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre Commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione Medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992.

*dott. Francesco Pedone*

